

967/2021
R. Cron.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rovigo

N° 25/2021 FALL

N° 27/21 R. Sent.
N° 68/20 R. Gen.
N° 29/21 Report.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Paola Di Francesco	Presidente
Dott.	Pierangela Congiu	Giudice
Dott.	Elisa Romagnoli	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 68/2020, promosso da SIDERURGICA MARGHERA S.R.L. (C.F. 01716400278), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gobbo

nei confronti di

T.F. INOX DI TIENGO FABIO C. S.A.S. (C.F. 01365140290) con sede legale in con sede legale in Via Murazze n. 13 Porto Viro (RO), nonché del socio accomandatario FABIO TIENGO (C.F. TNGFBA77M17C967X)

Convocati la ricorrente e la debitrice avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6. L.F.;

accertata la competenza territoriale del Tribunale fallimentare adito, ai sensi dell'art. 9 L.F.;

rilevato che all'udienza prefallimentare dell'1.10.2020, alla quale compariva per la parte resistente Tiengo Fabio, parte istante dava atto della pendenza di trattative fra le parti, confermate da un bonifico effettuato dal debitore nella giornata precedente, e chiedeva pertanto un rinvio di almeno cinque mesi per definire la causa, richiesta alla quale si associava il Tiengo;

rilevato che alla successiva udienza del 24.02.2021 per parte resistente nessuno



compariva e parte istante, dando atto che il piano di rientro concordato con la società debitrice non era stato da essa rispettato, insisteva nell'istanza di fallimento;
considerato che il credito della ricorrente, per complessivi € 39.705,15, è provato dal decreto ingiuntivo n. 3055/2016 emesso dal Tribunale di Venezia (per il maggior importo di € 50.303,50, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 e spese - doc. 11 - onorato solo in parte dalla debitrice), ed il Tiengo, comparso all'udienza dell'1.10.2020, non ne ha contestato l'ammontare;
considerato che i debiti scaduti e non pagati della T.F. INOX DI TIENGO FABIO C. S.A.S. risultano certamente di importo superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art. 15, ult. co. L.F. atteso che, oltre al credito vantato dalla ricorrente, va considerato il credito erariale comunicato da Agenzia delle Entrate - Riscossione, pari ad € 413.692,88;
ritenuto che non ricorrono le condizioni di esonero dal fallimento della impresa debitrice, ai sensi dell'art. 1, co. 2 L.F., in quanto è onere della parte resistente eccepire e provare il possesso congiunto dei requisiti indicati alle lett. a), b) e c);
considerato, quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F., che lo stato di irreversibile dissesto della debitrice si evince da plurimi indici:

- la risalenza temporale del credito vantato dalla ricorrente, fondato su un decreto ingiuntivo del 2016 emesso sulla base di fatture del 2015 (cfr. docc. 2/9 e doc. 11);
- la rilevante esposizione debitoria verso l'erario;
- l'infruttuosità dell'azione esecutiva mobiliare promossa dalla ricorrente presso la sede legale dell'impresa (cfr. doc. 13);

ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura del fallimento;

P. Q. M.

dichiara il fallimento di T.F. INOX DI TIENGO FABIO C. S.A.S. (C.F. 01365140290) con sede legale in con sede legale in Via Murazze n. 13 Porto Viro (RO), nonché del socio accomandatario FABIO TIENGO (C.F. TNGFBA77M17C967X)

NOMINA



Giudice Delegato la dr.ssa Elisa Romagnoli e Curatore la **Dr.ssa Paola Cosma**, individuata in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché dalle relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, V comma L.F.

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

FISSA

il giorno **1.12.2021 alle ore 11:00** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito



del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, così deciso nella camera di consiglio del 19/05/2021

Il Giudice Estensore
Elisa Romagnoli

Il Presidente
Paola Di Francesco

DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Rovigo, li 24 MAG 2021
IL CANCELLIERE
Dott. *Graziano Zatta*

